



Camera di Commercio  
Cosenza



Allegato

alla Deliberazione di Giunta camerale  
N° 82 del 12/11/2015

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA**

*ex* art.125, comma 12 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163

(approvato con Delibera di Giunta camerale n° 13 del 02.02.2009 e modificato con delibera di giunta camerale n° 15 del 01.03.2010 e n°82 del 12/11/2015)

## REGOLAMENTO

### PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

- Pag. n. 2 di 5 -

#### **ART. 1** **Istituzione dell'Elenco**

1. E' istituito presso la Camera di commercio di Cosenza l' "Elenco dei fornitori", previsto dall'art.125, c. 8 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici", di seguito chiamato Elenco. Ai sensi dell'art. 45 del suddetto Decreto e dell'art. 332 del Regolamento di attuazione dello stesso, DPR n. 207/2010, l'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 5 e viene aggiornato con cadenza annuale.
2. La tenuta dell'elenco è affidata all'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Cosenza.
3. L'elenco viene redatto su supporto informatico.
4. Il Regolamento e la domanda d'iscrizione sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it)

#### **ART. 2** **Struttura**

1. Gli operatori economici sono ordinati in base alla attività svolta ed alla categoria merceologica scelta. Rispetto alla attività svolta l'elenco è strutturato nelle seguenti Sezioni:
  - Sezione I: Fornitori di beni;
  - Sezione II: Prestatori di servizi;
  - Sezione III: Installatori ed esecutori di lavoriNell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato per categorie merceologiche indicate nell'ALLEGATO N. 2 – ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE parte integrante del presente regolamento.
2. L' Elenco contiene le seguenti informazioni:
  - numero progressivo;
  - data di iscrizione;
  - dati dell'impresa: denominazione e ragione sociale; codice fiscale e/o partita IVA; iscrizione al Registro Imprese; sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione; numero di telefono, indirizzo mail/PEC e ed eventuale sito web;
  - sezione, categoria merceologica e relative classificazioni.
3. Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio e, a parità di data, dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.

#### **ART. 3** **Campo di applicazione**

1. La Camera di Commercio ha l'obbligo di ricorrere, ai sensi della vigente normativa, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla CONSIP Spa per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui agli artt. 28 e 204 del Codice dei Contratti pubblici. Ogni affidamento sotto soglia è preceduto da una verifica sul MEPA circa la presenza nello stesso del bene o servizio oggetto di affidamento e solo nel caso in cui il bene o il servizio non siano presenti sul MEPA è possibile procedere ad affidamenti ai soggetti iscritti nell' Elenco fornitori.

#### **ART. 4** **Requisiti per l'iscrizione all'elenco**

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'elenco deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e professionale:

## REGOLAMENTO

### PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

- Pag. n. 3 di 5 -

- a. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b. essere iscritti alla Camera di Commercio ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- c. essere in possesso di tutti i requisiti, autorizzazioni e/o iscrizioni, in corso di validità, richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione in elenco.

2. La Camera di Commercio si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti dichiarati e sulla documentazione prodotta a corredo della domanda provvedendo alla segnalazione, in caso di dichiarazioni mendaci, alle Autorità competenti e procedendo, contestualmente, alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

3. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione di ordine generale, pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

4. La cessione di attività in qualsiasi forma ad altra impresa non comporta autonomamente l'iscrizione della subentrante.

#### ART. 5

##### Presentazione delle istanze

1. Le imprese che intendono essere inserite nell'elenco devono produrre istanza d'iscrizione utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente regolamento (All. n. 1), con l'indicazione della sezione e della categoria merceologica (All. n. 2).

2. I candidati devono compilare la domanda in lingua italiana, ed ivi autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. La domanda deve recare la firma del legale rappresentante pro tempore, o comunque, soggetto dotato dei poteri di impegnare l'impresa, e può essere presentata sia a mano che spedita a mezzo servizio postale e/o corriere oppure inviata PEC al seguente indirizzo: [cciaa@cs.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it)

4. Nel caso di PEC alla documentazione:

- deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante pro tempore, o comunque, soggetto dotato del potere di impegnare l'impresa;
- oppure deve essere firmata, scansionata e pervenire dalla casella PEC del soggetto dotato del potere di impegnare l'impresa.

5. Alla domanda, deve essere allegato, sempre in formato cartaceo o nel caso di utilizzo della PEC in quello elettronico, copia di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

#### ART. 6

##### Formazione dell'elenco

1. I fornitori già iscritti nell'elenco alla data di pubblicazione del presente Regolamento conservano la propria iscrizione presentando all'Ufficio Provveditorato apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dall'elenco.

2. Le iscrizioni verranno effettuate dall'Ufficio Provveditorato secondo l'ordine di arrivo delle domande seguendo l'ordine di protocollazione.

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA**

- Pag. n. 4 di 5 -

3. L'Ente, verificata la completezza dell'istanza, adotta il provvedimento che ne dispone l'iscrizione, entro un termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo camerale dell'istanza o della documentazione integrativa e ne dà informazione all'operatore economico.

4. Per le domande che risultassero incomplete o irregolari, l'impresa sarà invitata ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non iscrizione.

5. Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell' Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in entrata apposta dall'Ufficio sulla lettera di trasmissione degli atti stessi.

#### **ART. 7**

##### **Aggiornamento dell' elenco**

1. L' Elenco è sempre aperto, ed è sempre possibile presentare istanza di iscrizione allo stesso.
2. L' Ente esegue i controlli ai sensi dell'art 4 comma 2 del presente Regolamento, operando le eventuali cancellazioni.
3. L' Elenco è aggiornato con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti pubblici, tramite invito alle imprese iscritte a confermare la volontà di mantenimento dell'iscrizione, nel caso in cui decorso un anno dall'ultimo aggiornamento non sono intervenute variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

#### **ART. 8**

##### **Cancellazione dall'Elenco**

1. La cancellazione d'ufficio dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
  - a. perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui al comma 1 dell'art. 4;
  - b. stato di liquidazione o cessazione di attività;
  - c. accertata negligenza o irregolarità nell' esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Cosenza;
  - d. nel caso in cui l'impresa non risponda all'invito di gara senza fornire in merito motivazione scritta;
  - e. mancato aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. L'impresa cancellata potrà essere riammessa nell'Elenco previa procedura prevista all'art. 5 del presente Regolamento, trascorso almeno 1 anno dalla data di cancellazione.

#### **ART. 9**

##### **Procedura per la cancellazione**

1. Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, l'Ufficio Provveditorato comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell'Impresa.
2. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione.

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA**

- Pag. n. 5 di 5 -

3. Il procedimento si conclude entro trenta giorni. La cancellazione è adottata con provvedimento del Dirigente dell'Area economico finanziaria, su proposta dell'Ufficio Provveditorato.

#### **ART. 10 Utilizzazione dell'Elenco**

1. In relazione ai singoli contratti d'appalto di volta in volta necessari per lo svolgimento dell'attività della Camera di Commercio, l'Ufficio Provveditorato individua i nominativi dei soggetti da invitare sulla base delle categorie e sottocategorie d'iscrizione nell'Elenco.

2. Il numero dei nominativi viene individuato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa sugli appalti delle Camere di Commercio (art. 125 del Codice dei Contratti pubblici – art. 332 e seguenti del Regolamento di esecuzione e del Regolamento varato dalla CCIAA), in relazione al contenuto della prestazione (fornitura di beni e servizi\esecuzione di lavori), e all'importo dell'iniziativa contrattuale.

3. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà il criterio della rotazione, con scorrimento per ciascuna Sezione, secondo l'ordine di iscrizione nell'Elenco.

4. Qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell'Elenco un numero di fornitori insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla legislazione, la Camera di Commercio può integrare l'elenco dei soggetti da invitare attraverso specifiche ricerche di mercato.

5. Agli operatori economici di volta in volta individuati in base al presente articolo, ai fini dell'affidamento, verrà richiesta altresì una relazione, resa sottoforma di dichiarazione, dalla quale si evinca il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **ART. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/03 (Codice della Privacy) e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio, è finalizzato unicamente alla gestione dell'Elenco fornitori. I trattamenti avverranno a cura della Camera di Commercio con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.

2. Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del citato D.Lgs.196/03 e s.m.i., tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste cartacee alla Camera di Commercio - Via Calabria 33 – 87100 COSENZA oppure a mezzo PEC all'indirizzo: [cciaa@cs.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it)